

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1357

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2002

—————

Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il tartufo è uno dei prodotti più famosi del nostro Paese e ha un notevole valore economico, anche per il rilevante richiamo turistico che induce.

Il tartufo, nelle sue diverse specie, è però un prodotto particolarmente delicato. Gli agenti atmosferici, le mutate tecniche di agricoltura, l'abbandono dei boschi e la ricerca non sempre rispettosa del terreno lo hanno reso sempre più raro.

Inoltre l'attuale normativa fiscale, che non tiene conto del particolarissimo modo con cui il tartufo viene ricercato e venduto, è am-

piamente disattesa con negative conseguenze sull'erario e sulla possibilità di controllo della qualità a scapito del consumatore.

Sono pertanto necessari interventi a modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, che ha avuto peraltro indubbi meriti, e della normativa fiscale proprio nell'intento di:

tutelare maggiormente la ricerca del tartufo a salvaguardia dell'esistenza dello stesso;

prevedere una regolamentazione fiscale più realistica che porti a un controllo del mercato e a maggiori introiti per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. All'articolo 2:

a) al primo comma:

1) al numero 1) dopo le parole: «tartufo bianco» è aggiunta la seguente: «pregiato»;

2) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) *Tuber brumale* Vitt. forma *moschatum*, detto volgarmente tartufo moscato»;

3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) *Tuber brumale* Vitt. forma *uncinatum*, detto volgarmente tartufo uncinato»;

4) al numero 7) le parole: «o *Tuber albidum* Pico» sono soppresse.

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado della regione Marche, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali delle università o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni mediante rilascio di certificazione scritta».

3. All'articolo 3:

a) al primo comma la parola: «raccolta» è sostituita dalla seguente: «ricerca»;

b) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i cui estremi sono riportati sulla tabella recante la scritta "Raccolta di tartufi riservata".»;

c) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:

«Le attestazioni regionali di riconoscimento delle tartufaie controllate non possono essere rilasciate oltre un limite massimo percentuale di superficie produttiva pari al 20 per cento del territorio a produzione tartufigena da individuare su base provinciale.

Ai fini del rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate, è presentata, oltre a quanto previsto dalle leggi regionali di recepimento, anche la seguente documentazione:

a) attestato dell'impresa vivaistica fornitrice dal quale risulti che le piante da destinare all'impianto sono state preventivamente micorrizzate con la specie di tartufo indicata;

b) attestato di controllo delle piante preventivamente micorrizzate da mettere a dimora rilasciato da una struttura pubblica individuata dalle singole regioni, dal quale risulti un sufficiente grado di micorrizzazione con la specie di tartufo indicata.

Ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'ottavo comma le regioni individuano criteri, modalità e idonea metodologia di controllo delle piante tartufigene».

4. All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, come dimostrato da apposita documentazione contributiva e fiscale, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie, nei limiti territoriali di cui al settimo comma dell'arti-

colo 3 per quanto attiene alle tartufaie controllate.

5. Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I cessionari, se acquistano i beni nell'esercizio di imprese, emettono autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma. La fattura è registrata ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; copia della fattura è consegnata al raccoglitore.

2. I raccoglitori i cui ricavi annui non superino l'ammontare di 5.000 euro non sono soggetti agli obblighi contabili, e come tali non tassabili ai fini delle imposte dirette (*bonus* fiscale).

3. I raccoglitori i cui ricavi annui superino il reddito derivante dall'attività di ricerca e cessione di cui al comma 1, così come quantificato al comma 2, determinano il reddito imponibile applicando il coefficiente di redditività del 15 per cento per la parte eccedente il *bonus* fiscale».

6. All'articolo 5:

a) al settimo comma, le parole: «vanguetto o vanghella» sono sostituite dalle parole: «vanguetto o zappetta la cui lama non deve superare in larghezza centimetri 6»;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero di cani da utilizzare durante la ricerca non può eccedere i due individui per ogni ricercatore».

7. All'articolo 6, terzo comma:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) *Tuber melanosporum*, dal 15 dicembre al 15 marzo»;

b) al numero 3) la parola: «var.» è sostituita dalla seguente: «forma»;

c) il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) *Tuber aestivum*, dal 1° luglio al 30 novembre»;

d) al numero 7) le parole: «*albidum* o» sono soppresse.

